

Una risposta - si potrebbe commentare - da antico regime, «erronea in sé, piena di pericoli per l'arbitrio sconfinato che lascia al giudice, segnatamente in mezzo a tanti [nuovi] sistemi di filosofia del diritto, e incompatibile collo spirito della nostra legge»³³ e, quindi, con i

che ci autorizzi a ritenere avere il legislatore patrio voluto derogare a quanto è già da tempo nelle nostre abitudini, nelle nostre tradizioni e nella nostra coscienza che le donne, cioè, debbonsi tenere lontane dai pubblici uffizi» (ivi, 9 s.). Su questi argomenti «frivoli» si è soffermato anche G. ALPA, *L'avvocatura ieri e oggi*, in C. CAVAGNARI – E. CALDARA, *Avvocati e procuratori*, Bologna, 2004, 29.

³³ Cfr. E. PACIFICI MAZZONI, *Istituzioni di diritto civile italiano*, Firenze, 1867, I, n. 21 riportato da A. SCIUMÈ, *I principî generali del diritto nell'ordine giuridico contemporaneo (1837-1942)*, Torino, 2002, nt. 62, 140. Bisogna «occuparsi a meditare le leggi vigenti, a stabilire i principj che emergono dal contesto delle loro varie disposizioni, a riconoscere il nesso tra questi principj che emergono dal contesto dello loro varie disposizioni [...] anziché andar ricercando, in una legislazione abolita l'utile in mezzo a molte cose inutili col pericolo, già sperimentato, di frammischiare, nella nuova legislazione, regole che questa non tollera». Con queste affermazioni manifestate nel 1829 ed ancora nel 1840 Michele Agresti, procuratore generale della Gran Corte civile di Napoli, partecipava attivamente al dibattito sull'individuazione dei 'principi', denunciando la diffusa resistenza ed ambiguità in cui si muoveva la magistratura. Cfr. F. MASTROBERTI, *La*

DONNE E PROFESSIONI LEGALI TRA ANTICO E NUOVO REGIME

SOMMARIO: 1. Le due civiltà dell'Occidente. 2. Università e studi giuridici. 3. 'Vecchio' e 'nuovo' nel sistema giuridico italiano. 4. Un 'silenzio eloquente'. 5. Tra legislatori e interpreti.

1. *Le due civiltà dell'Occidente*

Alexis De Tocqueville, di ritorno dal lungo viaggio negli Stati Uniti compiuto negli anni trenta del XIX secolo, descrisse con pochi tratti essenziali la condizione delle donne americane. «Negli Stati Uniti non si lodano troppo le donne, ma si dimostra quotidianamente che sono stimate»; gli uomini nutrono «piena fiducia nella ragione della loro compagna e un rispetto profondo per la sua libertà». Sottolineando l'alto livello di civiltà già raggiunto nel nuovo continente, il magistrato francese osservava: «li considerano esseri di uguale valore»¹.

¹ A. DE TOCQUEVILLE, *La democrazia in America*⁷, Milano, 2007, 629 ss. Su speciale incarico del Ministero degli Interni il magistrato francese visse negli Stati Uniti per circa due anni, con il fine di conoscere

Articolato in questi termini il discorso consentiva di tratteggiare una situazione che per diritti soggettivi, stile di vita e *forma mentis*, si connotava nel segno della modernità. Ben diversa risultava la vicenda europea, ove gli ideali di libertà e di uguaglianza² erano in via di affermazione, ma senza alcuna speranza di essere già declinati o declinabili al femminile. Nel vecchio Occidente l'attenzione riservata alle donne era sempre stata più viva, più intensa, ma con un atteggiamento che tendeva a

l'organizzazione ed il funzionamento delle carceri americane. In realtà le sue indagini andarono ben oltre i confini tematici, abbracciando istituzioni, società politica, sentimenti e costumi. Così egli fu in grado di descrivere l'uguaglianza tra uomo e donna attraverso un'analisi che aveva uno sfondo sociologico. Percepì in modo chiaro la convinzione profonda, diffusa tra gli americani, secondo cui «il progresso non consiste nel far fare quasi le stesse cose a due esseri differenti, ma nell'ottenere che ognuno di essi disimpegni il meglio possibile il suo compito». Le funzioni di uomini e donne rimanevano comunque divise «affinché il lavoro sociale fosse condotto meglio». Anche i vincoli familiari erano molto più elastici e flessibili. Quindi concludeva: se «mi si domandasse a cosa io credo si debba attribuire la singolare prosperità e la forza sempre crescente di questo popolo, risponderci che la si deve alla superiorità delle sue donne».

² In proposito si rinvia allo Statuto Albertino, «Dei diritti e dei doveri dei Cittadini», artt. 24-32.

L'auspicio, per quanto pregevole, non risolveva la causa in esame. Allora, per colmare la lacuna rilevata, con la massima disinvoltura, i magistrati torinesi riesumarono un divieto ricavato dal diritto comune, «a cui le leggi sopravvenute non avevano derogato» e sul quale un passo di Ulpiano forniva sufficienti lumi³².

ne, R. CUBAIN, *Dei diritti*, cit., 410 s., dichiarava: «benché sia stabilito in giurisprudenza che gli arbitri sieno rivestiti d'un carattere pubblico e sia riconosciuto che la donna sia incapace di qualunque pubblico ufficio, è pure da ammettere che la donna possa essere arbitra». Intanto perché non vi era investitura da parte del potere esecutivo, intanto perché «avere un carattere pubblico ed esercitare pubblici uffici sono due cose ben distinte, gl'incapaci ad esser funzionari non sono già incapaci ad esercitare un ufficio pubblico».

³² Per gli specifici riferimenti si rinvia ad App. Torino, 11 novembre 1883, cit., 12 ss. In via rafforzativa, i magistrati puntualizzarono che «questa nostra legislazione ha pure accettato e seguito gl'insegnamenti delle leggi romane in ordine alle distinzioni, ai favori, ai privilegi con cui l'esercizio dell'avvocatura meritava di essere remunerato». Vennero poi enunciati «i rischi cui andrebbe incontro la serietà dei giudizi» derivanti dalla presenza di donne attive in tribunale (14). La nota alla sentenza aveva un taglio parimenti conservatore: «in diritto costituendo è disputabile la tesi, se convenga, oppure no, ammettere le donne all'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore: ma in diritto costituito conveniamo colla sentenza che riportiamo non trovandosi nel nostro diritto disposizione alcuna

le». Nello stesso tempo, si constatava la totale assenza di una norma attuale specifica che prevedesse l'esclusione delle donne dall'esercizio dell'avvocatura, o che invece le includesse. Come controprova la corte torinese, con un atteggiamento marcatamente autoreferenziale ed insieme sospettoso, suggeriva di incrociare alcune particolari disposizioni normative seguendo un approccio coerente ed unitario: bastava visionare la legge sull'ordinamento giudiziario, secondo cui potevano «essere nominati pretori e giudici e consiglieri d'appello o di Cassazione coloro che abbiano esercitato per certi periodi di tempo l'avvocatura», per comprendere realmente e «vedere se il legislatore può mai avere inteso che ad esercitarla venissero ammesse anche le donne». Quindi, utilizzando un'anafora, la conclusione era che, per riconoscere tale 'speciale facoltà' a quelle, «converrebbe recare innanzi una disposizione di legge che espressamente le ammetta» all'esercizio «dell'avvocheria», oppure un'altra, di portata più generale, che le dichiarasse «capaci in genere di tutti gli uffici pubblici o civili»³¹.

³¹ Della legge sull'ordinamento giudiziario si citavano in particolare gli artt. 39 n. 2, 50 n. 3, 72 e 128. Vedi App. Torino 11 novembre 1883, in *Giur. it.*, 1884, II, 10 ss. Attestandosi già su posizioni critiche e moder-

rimanere in superficie, nutrendosi di esteriorità e di lusinghe: si stimavano ancora «esseri seducenti e incompleti», oggetto di adulazione e contemporaneamente di disprezzo³, a riprova che lo stereotipo dominante non aveva affatto dismesso i parametri, culturali e giuridici, tramandati dall'antico regime. Infatti, apprezzamenti sostanzialmente analoghi, a cui appare sottesa una dose di latente 'razzismo spirituale', vennero esternati in una rappresentazione del tardo Settecento: «Le donne sono deboli per natura ed imbecilli per educazione. Intanto esse abbelliscono la società e la ravvivano. Una vita libera, ma domestica, sembra essere il loro genio»⁴.

³ A. DE TOCQUEVILLE, *La democrazia*, cit., 632.

⁴ G. M. GALANTI, *Della descrizione geografica e politica delle Sicilie*, Napoli, 1969, 286. Il giurista sannita si era diffusamente soffermato sull'argomento già in un'opera precedente, edita un lustro prima, sostenendo che «da tenerezza, lo spirito di società ed il desiderio di piacere sono le naturali prerogative delle donne e ch'esse sono le compagne e le amiche degli uomini». Cfr. ID., *Osservazioni intorno a' romanzi, alla morale e a' diversi generi di sentimento, nuova edizione corretta, con un Saggio intorno alla condizione delle donne nello stato civile ed alle leggi coniugali*, Napoli, 1781, 47. La trattazione proseguiva lungo una linea coerente con tale premessa: «gli uomini, com'esseri più forti, si sono arrogati il dritto di opprimere il sesso più debole. Quindi è che tutte le nazioni,

Nonostante le significative cesure ideologiche e gli impeti sollecitati dalla rivoluzione francese in ambito matrimoniale e successorio⁵, una linea di continuità con il passato, an-

fino delle più celebri, hanno abbandonate le mogli alla discrezione de' mariti» (ivi, 98). «L'uguaglianza delle donne con gli uomini *a un certo grado* è ragionevole e giusta, perché conforme alla ragione ed alla natura» (ivi, 107. I corsivi sono miei). Il retaggio culturale del passato aveva un peso influente, nonché autorevole: J. Bodin nel *De Republica libri sex*, 1586 ritenne opportuno che le donne fossero «tenute lontano da tutte le magistrature, i luoghi di comando, i giudizi, le assemblee pubbliche e i consigli, così che si occupino solo delle loro faccende donnesche e domestiche». Nella raccolta inglese, *The Lawes resolution of womens rights*, 1632, si dichiarava analogamente che le donne «non c'entrano affatto con la definizione delle leggi o con la loro approvazione, con l'interpretazione delle leggi o con la discussione che se ne può sentire nelle aule universitarie, nelle corti di giustizia e nelle allocuzioni giudiziarie, e dunque esse restano fermamente legate alle costituzioni degli uomini». N. ZEMON DAVIS, *Donne e politica*, in G. DUBY-M. PERROT, *Storia delle donne in Occidente. Dal Rinascimento all'età moderna*⁵, Roma-Bari, 2002, 201. Non tanto diverse le posizioni ben più tarde di J. Locke (ivi, 218).

⁵ A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa*, Milano, 2005, 448 ss. per il *droit intermédiaire*, e 569 ss. per l'apporto codicistico, che riconsegnava all'uomo la potestà maritale, in quanto «capo assoluto del governo familiare», e che ribadiva la «disparità dei sessi» in

Il ragionamento logico di fondo fu impostato su più argomenti, di cui alcuni meramente retorici e stravaganti. Nessun punto d'appoggio riesce a configurarsi come strettamente giuridico, piuttosto in linea con un indirizzo artificiosamente sistematico. La struttura della decisione faceva emergere in modo limpido i temi di discussione più significativi: il primo riguardava l'avvocatura, che da sempre era stata la roccaforte del potere togato. Si stimava una professione di livello speciale e superiore, non suscettibile di paragoni quanto alla funzione sociale, e poteva a buon titolo qualificarsi un «ufficio pubblico e necessario» o «almeno una specie di ufficio pubblico e civi-

alla sua nomina ad una pubblica funzione», in quanto già in possesso del diploma di «privata docenza» in Filosofia del diritto presso l'Università di Roma. App. Roma 31 ott. 1912, cit., 44 s. L'apertura degli avvocati incontrò, in entrambe le situazioni, l'ostilità del Pubblico Ministero che, come rappresentante del potere esecutivo, aveva facoltà di promuovere direttamente l'azione giudiziaria «nell'interesse ed a nome della società». Cfr. M. BATTISTA, voce *Ministero Pubblico (Materia civile)*, in *Dig. it.*, XV, Torino, 1904-1911, 514 ss. Il caso Pöet, che fece da apripista, ed anche l'altro hanno trovato spazio in ogni ricostruzione riguardante lo *status* giuridico femminile. Cfr. per tutte F. TACCHI, *Donne e avvocatura. Dall'età liberale ad oggi*, in *Rass. fiorense*, a. XXXV, 2002, III, 465 ss.

tomatica in tal senso fu la sentenza con cui la Corte d'Appello di Torino, nel novembre 1883, annullò l'iscrizione della dottoressa Lidia Pöet all'albo degli avvocati, nonostante fosse in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 8 della legge del 1874, n. 1938, istitutiva dell'Ordine degli avvocati, ossia della laurea in giurisprudenza e della pratica forense³⁰.

glie, neppure per quanto riguarda la ginecologia e la pediatria». Cfr. rispettivamente M. DE GIORGIO, *Le italiane dall'unità ad oggi. Modelli culturali e comportamenti sociali*, Roma-Bari, 1992, 461 e G. VICARELLI, *Le mediche*, in *Atlante*, cit., 262. L'interesse per le professioni giuridiche vantava radici profonde: per tutto l'antico regime «gl'ingegni correivano principalmente agli studii delle leggi, perché le cause di feudi, di fedecommissi, di benefizii, e l'autorità grande e i larghi stipendii e il lustro nobilitante della magistratura (che in se comprendeva confuse la parte amministrativa e la politica dello Stato) aprivano più larghe vie all'ambizione e alla fortuna». G. RACIOPPI, *Antonio Genovesi*, Napoli, 1871, 86.

³⁰ C'è da aggiungere che il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Torino, con delibera del 9 agosto 1883, aveva accolto la richiesta d'iscrizione della dott.ssa piemontese, così come quello di Roma, l'11 luglio 1912, si pronunciò a favore della Labriola osservando che «l'iscrizione nell'albo è un diritto che scaturisce da una pubblica funzione e non può essere impedito o limitato da ostacoli o da restrizioni non espressamente determinate dalla legge stesse, né trova una limitazione nel sesso, che non è stato ostacolo per la istante

che molto remoto, seguitava a screditare la componente femminile della società e ad ancorarla a *cliché* e ruoli tradizionali. In tale direzione, si mosse di lì a poco il *code civil* che recuperò la prospettiva androcentrica, «serbando costei in una giusta soggezione verso dell'uomo»⁶ e confermando che, per la donna, gli sbocchi più 'naturali' e pacifici erano destinati a rimanere interni all'ambito domestico. Infatti, «dacché le grandi influenze che un tempo esercitavansi dalle famiglie son passate ad essere esercitate dagl'individui, dacché dall'autorità delle tradizioni è succeduta la onnipotenza del merito personale» e «l'antica gerarchia domestica à dovuto tutta quanta sfasciarsi»⁷, in ogni caso per le donne non s'intra-

più punti, 572 ss. Cfr. pure le riflessioni di E. DEZZA, *Lezioni di Storia della codificazione civile. Il 'Code civil' (1804) e l' 'Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch' (ABGB, 1812)*², Torino, 2000, 78-80.

⁶ C. DE ROGATIS, *Avvertenza*, in R. CUBAIN, *Dei diritti che appartengono alla donna in materia civile e commerciale*², Napoli, 1850. La centralità riconosciuta dal codice alla famiglia, come struttura economica, oltre che affettiva, equivalse ad affidarne la guida necessariamente all'autorità del marito. Era in gioco la difesa dell'unità morale e, non meno, la gestione dei beni che ne costituivano il patrimonio.

⁷ R. CUBAIN, *Dei diritti*, cit., *Introduzione*, XII. C. DE ROGATIS, *Avvertenza*, cit., VI, constatando che co-

vedevano effettivi miglioramenti in termini di emancipazione.

Divenire 'madre' e 'moglie' costituiva il contenuto peculiare di una dignità modesta, po- vera di aspettative e di autonomia, che si perfezionava in una dimensione tutta privata, con l'assunzione di molti doveri⁸. Dignità che si contrapponeva a quella ben più estesa e pubblica dell'uomo, scomponibile nelle diverse figure di marito, padre, guerriero, lavoratore,

munque «l'età moderna à considerata la donna capace di dritto quasi che l'uomo», teneva a puntualizzare che «mal ci apporremmo, se cogli antichi principi ci facessimo a studiare i dritti, che le nostre leggi concedono alla donna. È necessario portarci su tutt'altro campo; e colle nuove vedute interpretare le nuove disposizioni». La «libertà dei moderni e lo spirito di famiglia» rappresentano temi trattati di recente da G. ALESSI, *Il soggetto e l'ordine. Percorsi dell'individualismo nell'Europa moderna*, Torino, 2006, 31 ss.

⁸ Si pensi all'art. 213 del *code Napoleon* che recitava: «il marito è in dovere di proteggere la moglie, la moglie di obbedire al marito». Così la moglie «viene posta sotto la tutela giuridica del marito». Cfr. E. DEZZA, *Lezioni*, cit., 80. Di analogo tenore erano anche le disposizioni contenute negli articoli successivi, da cui si desumeva che il marito era «padrone nel domicilio coniugale [...], arbitro dell'educazione dei figli» [...], padrone delle cose comuni». In proposito si rinvia al puntuale commento di R. CUBAIN, *Dei diritti*, cit., 21 ss.

esclusive, la strada fu resa del tutto impervia in ogni ambito, dalla medicina al diritto²⁹. Sin-

fatto incontrastabile che in essa prevalgono il cuore alla mente, l'immaginazione al raziocinio, il sentimento alla ragione, la generosità alla giustizia, quelle stesse virtù non sono quelle che ai forti doveri della vita civile maggiormente convengono». Cfr. App. Venezia 14 lug. 1906, cit., 379. La ricerca di un razionale e più conciliante punto di equilibrio, nei primi lustri del nuovo secolo, fu espressa efficacemente: «Se è un'esagerazione femminista da combattere, il solo pensiero che la madre e la moglie possano, col pretesto di elevazione sociale, disinteressarsi della famiglia e trascurarne le cure, che ad esse impone la natura, peggiore esagerazione ci appare il preconcetto che tali cure debbano necessariamente assorbire tutta la attività muliebre, preconcetto per il quale molte volte, per esse, la domestica magione viene convertita da asilo di pace e d'affetti in una intollerabile prigione, alla quale le sarebbe gradito sostituire la carcere del monastero». P. APORTI, voce *Donna*, cit., 926.

²⁹ Le laureate in medicina d'Italia fino ai primi del Novecento furono venticinque ed anche per loro gli ostacoli risultarono tantissimi. Il caso dell'ebrea russa, Anna Kuliscioff, è spesso ricordato perché la studentessa si mise «in guerra con l'ospedale Maggiore di Milano che non accetta di farle fare pratica clinica (un altro boicottaggio dopo quello delle università di Pavia e Torino che la ostacolano in mille modi tanto da costringerla ad iscriversi all'ateneo di Napoli, dove si laurea nell'anno accademico 1886-87)». Inoltre pesò anche la permanente diffidenza sociale: l'opera delle donne medico non fu mai «molto richiesta dalla fami-

4. Un 'silenzio eloquente'

Ai primi segnali di apertura, che si registrarono sul piano della legislazione e che abbracciavano interessi attinenti specialmente all'ambito pubblicistico e ad un diffuso miglioramento sociale, tuttavia, non corrispose un indirizzo interpretativo, dottrinale quanto giurisprudenziale, adeguatamente progressista e moderno. Al contrario, dalla maggior parte dei giuristi coevi vennero esternate le convinzioni più retrive ed antifemministe, benché celate sotto un velo di moderazione e di ipocrisia. Appena si paventò l'ipotesi concreta di estendere e di condividere con il genere femminile la partecipazione a posizioni professionali e di potere²⁸ consolidate ed assolutamente

²⁸ «Concorrenza all'uomo? Certo quella è la ragione meno spesso confessata, ma la più forte di quelle animatrici della polemica» sull'esercizio delle professioni. Cfr. G. MARONI, voce *Avvocato e procuratore*, in *Enc. giur.*, I, Roma, 1904, 878. Ad esempio, sulla possibilità di estendere il voto politico alle donne, l'autorità del ministro Zanardelli e dei suoi pregiudizi riuscì ad imporsi efficacemente: «ognuno parve acquietarsi e si acquietò realmente alle dichiarazioni eloquenti» di quello. Nel 1882 affermò che quelle virtù, «nelle quali la donna vince veramente l'uomo e per le quali è ammirata e ammirabile, virtù di tenerezza, di passione, di impeto, ma che traggono nascimento dal

ministro. Ribadire l'inferiorità/incapacità della donna in tutti i campi della vita sociale equivaleva ad avvalorare implicitamente il potere ed il primato, anche simbolico, del 'maschile' e del 'paterno'. Sul punto, agli inizi del secolo XIX, l'ordinamento giuridico e l'immaginario collettivo coincidevano ancora alla perfezione. Il «sentimento della uguaglianza»⁹, che noto-

⁹ Cfr. P. APORTI, voce *Donna*, in *Enc. giur.*, IV, Roma, 1922, 923. Il testo è denso di interessanti rilievi e comparazioni: «Nell'America del Nord la donna è libera, considerata e rispettata dagli uomini, e dalle loro eventuali insidie e soperchierie, difesa da leggi rigide, meglio che in ogni altra plaga del mondo, e meglio persino che in Australia, dove le donne di recente hanno fatto rilevanti conquiste d'ordine politico e sociale. [...] Gli americani non si sentono abbassati dalla elevazione quasi indipendente delle loro donne, ma seri ed operosi come sono, ne traggono incitamento ed aiuto al continuo incremento pratico, materiale ed intellettuale della loro società. [...] La tolleranza mascolina, verso la indipendenza femminile, che a noi sembra talora eccessiva ed eccentrica nelle americane che percorrono in lungo e in largo, sovente sole, la nostra Europa, e quel rispetto da cui sono circondate e difese nel loro paese trovano causa nell'elevato e inconcusso principio, che è nel sangue di quel popolo, della *eguaglianza* degli individui misurata alla stregua del loro valore; ma sgombra da ogni preconcetto di disuguaglianza e di condizione e di sesso, come lo è [invece] dai nostri pregiudizii convenzionali di nascita. Ognuno in America considera sé stesso uguale agli

riamente pervadeva il «sangue» del popolo stanziato nell'altro Occidente, quello oltreoceano, risultava un orizzonte ancora molto distante e improbabile.

2. *Università e studi giuridici*

Per quanto le cognizioni mediche¹⁰ e l'orientamento ecclesiastico¹¹ avessero conti-

altri, senza distinguere fra questo l'alto magistrato, lo stesso presidente della grande federazione, dal meno influente lavoratore, a meno che taluno fra questi si sia reso spregevole per azioni indegne» (ivi, 922).

¹⁰ E. BERRIOT-SALVADORE, *Il discorso della medicina e della scienza*, in G. DUBY-M. PERROT, *Storia*, cit., 351 ss., dimostra che il «discorso medico è perennemente chiamato in causa per giustificare il ruolo assegnato alla donna, nella famiglia e nella società», nel senso che le incursioni nei segreti dell'embriologia finiscono per legittimare l'«ideologia assolutamente immobile» della diversità e del prestigio maschile. All'opposto si rende manifesta l'imperfezione della donna, il cui riscatto avviene nel compimento della naturale missione di genitrice e con l'ausilio della scienza, che si cura di renderla sana e felice, nel ruolo di madre di famiglia e di «custode dei valori e delle virtù eterne». Non è un caso che P. APORTI, voce *Donna*, cit., 919, tra le differenze «più ovvie», pur prendendone le distanze, indichi l'«irritabilità nervosa più subitanea della donna; ed in pari tempo (come dimostrò il Sergi) sensibilità me-

In tal modo, mentre la mentalità maschilista si rinvigoriva, le esistenze indebolite dal diritto andavano tristemente ad accrescersi.

Fu la legge Casati sulla pubblica istruzione del 13 nov. 1859 n. 3725 (artt. 315-327) che, al fine di combattere il dilagante analfabetismo, rese obbligatoria l'istruzione elementare per entrambi i sessi, aprendo così ufficialmente alle donne un varco di accesso, per quanto ancora molto elitario, al mondo della cultura e delle professioni. In aggiunta il regolamento generale universitario dell'8 ottobre 1876 dispose espressamente con un apposito articolo che «le donne possono attendere agli studi universitari ed addottorarsi in giurisprudenza»²⁷. L'attenzione manifestata per lo *status* femminile contemplava la possibilità e la speranza di realizzare importanti cambiamenti, pur lasciando intatto quanto rientrava nell'alveo privatistico.

²⁷ Tale disposizione è citata in Cass. Roma 24 giugno 1913, cit., 1047 s. Sul diritto allo studio riconosciuto alle donne cfr. anche M. FIORAVANZO, *Sull'autorizzazione*, cit., 701 e nt. 244.

samente peggiorativi. Un'altra *deminutio* scaturì dalla legge sull'unificazione amministrativa del regno d'Italia del 1865, che esclude espressamente le donne dal suffragio, svantaggiando ulteriormente, in tali aree geografiche, la condizione giuridica femminile che veniva privata di un altro diritto già goduto ed esercitato²⁶.

l'ordine delle famiglie» e non come «violazione del patto di fedeltà» matrimoniale, significava «considerare la donna come un oggetto di proprietà o di possesso». Vedi A. G. FONTANIVE, voce *Madre*, in *Enc. giur.*, IX, Roma, 1904, 432.

²⁶ L'allegato A della legge del 20 marzo 1865 n. 2248 all'art. 26 prevedeva: «Non sono né elettori, né eleggibili gli analfabeti [...], le donne, gl'interdetti e gli inhabilitati, [...] coloro che sono in istato di fallimento dichiarato, o che abbiano fatto cessione di beni, finché non abbiano pagati interamente i creditori; quelli che furono condannati a pene criminali, se non ottennero la riabilitazione; i condannati a pene correzionali od a particolari interdizioni, mentre le scontano; finalmente i condannati per furto, frode o attentato ai costumi». La situazione pre-unitaria relativa al voto amministrativo delle donne ed il progetto di legge Depretis del novembre 1882 furono ricordati in App. Venezia 14 luglio 1906, in *Giur. it.*, 1906, III, 379. A. GALOPPINI, *Il lungo viaggio verso la parità. I diritti civili e politici delle donne dall'Unità ad oggi*, Bologna, 1980, 5 ss., sottolinea il regresso a cui furono soggette le lombarde e toscane dopo l'unificazione. Su questo aspetto è intervenuto con una sintesi S. RODOTÀ, *Libertà e diritti in Italia dall'Unità ai nostri giorni*, Roma, 1997, 20 s.

nuato a propagandare l'imperfezione-incompletezza della donna, nel secolo dei Lumi si

no profonda e duratura [...] più copiosa la materia cerebrale del maschio e cranio più ampio».

¹¹ «In tutte le nazioni civili la legge proclama il marito capo della famiglia, le religioni vogliono la donna *subjecta viro*». P. APORTI, voce *Donna*, cit., 921. Le difficoltà di avventurarsi, in poche righe, in un campo così vasto suggeriscono solo qualche richiamo di sintesi. Stralcia un sistema di rappresentazioni indicativo dei diversi ruoli sociali, maschili e femminili, J. M. SALLMANN, *Strega*, in G. DUBY-M. PERROT, *Storia*, cit., 454 ss. Ricco di spunti è il lavoro di J. DALARUN, *La donna vista dai chierici*, in G. DUBY-M. PERROT, *Storia delle donne in Occidente. Il Medioevo*, Roma-Bari, 2005, 24 ss. Cfr. anche i riferimenti presenti in C. L. DE SECONDAT DE MONTESQUIEU, *Letters Persanes*, trad. it. di G. Alfieri Todaro-Faranda, *Lettere Persiane*⁸, Milano, 2006, lettera XXIV, 95. Ricordando che la Chiesa di Roma, con la bolla dogmatica *Unigenitus* del 8 settembre 1713, aveva proibito alle donne la lettura della Bibbia, suscitando una loro vivace reazione, ne scaturiva qualche riflessione del tutto impersonale, ma di più ampio respiro: la concezione che faceva da sfondo a tale volontà papalina, in realtà, era generale e trovava riscontro anche nella religione islamica. Non c'era dunque da stupirsi se lo scrivente «Rica», ponendo una domanda retorica, sembrava dividerla appieno: «poiché le donne sono di una creazione inferiore alla nostra, e i nostri profeti dicono che non entreranno in paradiso, perché dovrebbero impicciarsi di leggere un libro che è fatto per insegnare la via del paradiso?»

registrò un largo e diffuso interesse per il tema dell'educazione femminile¹². Questa forma

¹² Precocemente Montesquieu intuì che non esisteva alcuna legge naturale che assoggettò le donne agli uomini e che il problema delle diversità risiedeva invece nell'educazione (*Lettere Persiane*, cit., lettera XXXVIII, 111 ss.). La razionalizzazione dei modelli pedagogici-didattici, maschili e femminili, fu un problema all'attenzione delle menti più illuminate, dibattuto specialmente negli anni sessanta del Settecento, dopo le espulsioni disposte da diverse corti europee a danno dei gesuiti. Tuttavia fin dal 1730 l'abate di Saint-Pierre, con il suo *Projet pour perfectionner l'éducation des filles*, proponeva una pianificazione del sistema di istruzione, da revisionare secondo linee affatto innovative. Il programma d'insegnamento investiva «tutte le scienze e tutte le arti, in modo che le donne possano sostenere la conversazione maschile». M. SONNET, *L'educazione di una giovane*, in G. DUBY-M. PERROT, *Storia*, cit., 119 ss. J. J. Rousseau pubblicò l'*Émile ou de l'éducation* nel 1762, ma il suo interesse per il mondo femminile appariva ancora d'impronta conservatrice e strutturato sulla persistenza degli orizzonti tradizionali. Egli continuava a prospettare per la donna una mancanza di autonomia soggettiva e una staticità di ruoli. La sua funzione sociale si esplicava in una prospettiva prevalentemente familiare, all'interno della quale contribuiva, da protagonista, alla rigenerazione morale della società. Cfr. al riguardo l'edizione con *notices et annotations par* H. Legrand, Paris, 1914, 7. Non mancarono anche le denunce contro l'assurdità di un sistema che affidava l'educazione delle fanciulle, destinate ad essere future spose e madri, al convento ed

migliore e più acconcia soluzione, avvegnaché non si trascorra per essa né alle esagerazioni del diritto germanico, che in omaggio alla dignità della donna pone il principio della compiuta emancipazione di lei dall'autorità maritale; né d'altro canto si venga improntando un codice, che esce fuori, in tanta luce di civile filosofia, dei vietati principii della famiglia romana, cotanto infesti alla dignità ed alla condizione civile della donna». L. MARTONE, *L'incapacità della donna nel sistema giuridico dell'Italia liberale*, in *Democr. e dir.*, 1996, II, 519 ss., pone in luce le moderne posizioni assunte da Giuseppe Pisanelli nel suo progetto di codice civile, poi modificato dalla Commissione del Senato. In P. UNGARI, *Il diritto di famiglia in Italia dalle costituzioni giacobine al codice civile del 1942*, Bologna, 1970, 100 e 138, si analizza l'impostazione del codice civile austriaco del 1811 che, «più vicino al diritto germanico, favorevole alla donna, la sottraeva all'autorizzazione maritale, ammettendola a parità a successione». Analogamente M. FIORAVANZO, *Sull'autorizzazione*, cit., 663 ss., evidenzia l'apertura della legge di cambio austriaca rispetto agli artt. 134 cod. civ. italiano e 198 cod. comm. Inoltre, con l'obiettivo di mantenere l'unità familiare e di tutelare il sesso forte, il cod. civ., agli artt. 189 e 190, escludeva la ricerca di paternità che invece era prevista e consentita dalla legislazione austriaca (ivi, 679). Il titolo VI del codice del 1865, «Della filiazione», era improntato sulla necessità di sanzionare in modo efficace i «turbamenti della stabilità e del decoro della famiglia». Così G. CAZZETTA, *'Praesumitur seducta'. Onestà e consenso femminile nella cultura giuridica moderna*, Milano, 1999, 290 ss. Analogamente punire l'adulterio «quale delitto contro

l'avevano mai conosciuta, come la Toscana e gli ex-domini austriaci del Lombardo-Veneto²⁵, attuando un livellamento in termini deci-

²⁵ La *Relazione del guardasigilli fatta a S.M. in udienza del 1865*, premessa al *Codice civile del Regno d'Italia*, Firenze-Torino, 1866, XVIII s., denota le difficoltà ideologiche insorgenti nell'immaginare un nuovo tipo di donna. «Nella discussione parlamentare erasi disputato, e con varietà di sentenze, intorno alla convenienza del mantenere o sopprimere la autorizzazione maritale: se non che liberamente discutendosi l'argomento, a niun partito erasi venuto, e solo si erano espressi voti ed avvisi per l'una o l'altra delle due tesi opposte. [...] Prevalse non pertanto un concetto al quale io non mi peritavo di assentire, questo cioè del restringere la serie dei casi e degli atti in che abbia ad intervenire l'autorizzazione maritale. Tolto a norma il criterio di sommettere alla necessità dell'autorizzazione quei tali atti singolarmente, che per la intrinseca gravità loro richiedessero il concorso adesivo del marito, in ossequio non pure all'autorità morale del capo della famiglia, ma sì pel buon governo della famiglia stessa, si venne con l'articolo 134 modificato alla enunciazione dei casi dell'autorizzazione maritale, limitandoli alle donazioni, alle alienazioni d'immobili, all'ipoteca, al mutuo, alla cessione o riscossione di capitali, alla fideiussione, alla transazione, ed allo stare in giudizio per occasione di tali atti. A fianco alla regola di autorizzazione fu posta con savio consiglio la designazione delle eccezioni, che dispensano dalla necessità dell'autorizzazione stessa. Coi quali temperamenti recati al rigor del principio, si è data certamente al problema la

alle monache che proprio non avevano alcuna esperienza coniugale e dell'economia domestica. La bontà di una formazione laica, che si occupasse dei doveri sociali e della ragion civile, vide tra i suoi sostenitori più convinti il Galanti, che ritornò sull'argomento in una delle sue ultime opere. Cfr. G. M. GALANTI, *Della descrizione di Napoli*, Cava de' Tirreni, 2000, 55 ss. Diversamente, in Inghilterra avanzava l'idea più matura di un impegno femminile che potesse orientarsi al raggiungimento di un beneficio tutto personale-individuale ed a perseguire un interesse soggettivo, distinto e separato da quello dei mariti o dei padri, comunque di pari spessore. Pertanto non mancarono le reazioni contro lo schema rousseauiano che si limitava a ricondurre la donna in un ambiente circoscritto senza nemmeno immaginare «dottori in sottana» (M. SONNET, *L'educazione*, cit., 129). La stessa preoccupazione aveva inciso, nel 1678, sul destino accademico di Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, figlia di Battista, procuratore di S. Marco, grazie alla cui «mediazione» la ragazza poté accedere agli studi universitari a Padova. Le fu concessa la laurea in filosofia e non in teologia come ella avrebbe desiderato, perché l'ipotesi di una futura donna docente di tale disciplina suscitò la totale opposizione del cardinale Gregorio Barbarigo, vescovo della città ed arcidiacono dello Studio. Né mancò un seguito solenne formulato in termini normativi: nel febbraio dell'anno successivo i «Riformatori» preposti al controllo dell'Università veneta stabilirono che non si «debbero admettere alla Laurea dottorale Femine di qual si sia condizione, ne meno far passi che attendino a questo fine, senza previa notitia et assenso del Magistrato nostro». Uno degli argo-

di apertura culturale stimolò, in tutti i campi del sapere, le iniziative e le ambizioni personali. Il panorama italiano si costellò di diversi episodi, sporadici ma significativi, di donne volitive e intraprendenti che provarono a scardinare le barriere del mondo universitario, da sempre gestito ed abitato da soli uomini. Si trattò di casi salutati sempre come eventi assolutamente eccezionali, *extra ordinem*, e, per questo motivo, accompagnati da molte riserve. Nei primi decenni del Settecento, a Bologna, Maria Vittoria Delfini Dosi¹³ si avviò agli studi giuridici, ma non riuscì a coronare, con

menti su cui si fondò il rifiuto fu «l'interdizione alle donne degli uffici pubblici e civili stabilita dal diritto romano». Si valutò come altro elemento negativo lo stesso «dire una femmina dottore». Tale espressione conteneva una «discordanza grammatica», come pure quella di «femmina cavaliere». Se Laura Bassi nel 1732 riuscì ad ottenere la laurea in filosofia e una lettura stipendiata nell'Archiginnasio di Bologna su «chiamata del Senato», molto dipese dall'amicizia e dall'influente intercessione del cardinale Lambertini, arcivescovo di Bologna poi eletto papa con il nome di Benedetto XIV. Cfr. la ricostruzione di M. CAVAZZA, *“Dottori” e lettrici dell'Università di Bologna del Settecento*, in *Ann. di Stor. delle Univ. it.*, I, 1997, 110 ss.

¹³ Le difficoltà accademiche incontrate dalla figlia del conte bolognese Alfonso rispecchiavano le tensioni socio-politiche che stavano animando l'ambiente cittadino. M. CAVAZZA, *“Dottori”*, cit., 111 ss.

mente una rigida scala gerarchica degli esseri umani, trasferita all'interno della famiglia come nella società²³.

Per tutto l'Ottocento, al livello del dibattito intellettuale, rimane aperto un campo di tensione tra istanze conservatrici-tradizionali, ed un prudente indirizzo dinamico-evolutivo, con oscillazioni continue tra i due poli. Intanto, il codice civile italiano del marzo 1865 negava ancora l'indipendenza giuridica della donna²⁴, ribadendo la disparità dei sessi: rimaneva vigente l'autorizzazione maritale, che anzi, adesso, veniva estesa a realtà che non

²³ Sui reticolati teorico-concettuali collegati alla società liberale e sottesi alla costruzione delle 'differenze' e delle 'disuguaglianze' cfr. gli interessanti spunti offerti da F. GERMINARIO, *Razzismo, antisemitismo, modernità liberale*, in *Scarti di umanità. Riflessioni su razzismo e antisemitismo*, Genova, 2010, 47ss.

²⁴ Cfr. le limitazioni espressamente disposte negli artt. 134 (autorizzazione maritale), 252 (consiglio di famiglia), 268 e 273 (tutela e curatela), 351 (atti di stato civile) e 788 (testamenti ordinari) del cod. civ. Un elenco più cospicuo si legge in Cass. Roma 24 giugno 1913, in *Foro it.*, 1913, I, 1042. M. FIORAVANZO, *Sull'autorizzazione maritale. Ricerche intorno alla condizione giuridica della donna nell'Italia unita*, in *Clio*, XXX, IV, 1994, 654 ss., analizza gli orientamenti ed i lavori che prepararono la formulazione dell'articolo 134 cod. civ., indicando che il «consenso del marito» era un elemento già presente nei codici preunitari.

pazione «a funzioni direttive nella società» si rivelava una «aspirazione, dalla maggior parte delle donne non condivisa, e da gran parte degli uomini giudicata come un'utopia inafferrabile, e da essi non voluta, perché la suppongono gravida di pericoli, per l'ordine sociale, così com'essi lo concepiscono»²². Se la definizione riflette il pensiero e gli schemi ideologici-concettuali di chi definisce, l'appellativo di 'sesso debole', coniato e pronunziato dal sesso forte, mostrava una sua forza creativa capace d'incidere sull'oggetto stesso e sul suo *ego*, traducendosi in una doppia condanna. La difesa delle differenze produceva inevitabil-

²² M. SIOTTO PINTOR, nella nota alla sentenza App. Roma 31 ottobre 1912, in *Foro it.*, 1913, I, 45, valutava le conseguenze di tale 'sentire' femminile in questi termini: «se le leggi nostre che disciplinano l'adito ai pubblici uffici non menzionano le donne, ciò accade in forza del presupposto di fatto che le donne non aspirino neppur per ombra a coprire quegli uffici, e non già, come pretende la sentenza in esame, in forza di un presupposto giuridico basato sulla pretesa coscienza universale dell'incapacità femminile, che ci sarebbe stata tramandata dai nostri padri». Il costituzionalista aveva esternato analoghe convinzioni già nella nota a Cass. Roma 15 dicembre 1906, in *Foro it.*, 1907, I, 75. Il suo testo fu ripubblicato per intero nella nota a App. Palermo 9 luglio 1906, in *Giur. it.*, 1906, III, 57 ss.

il conseguimento della laurea, il percorso intrapreso: il titolo dottorale, riconoscendo la *licentia iura docendi*, produceva l'effetto di abilitare immediatamente all'insegnamento, con il rischio di produrre conseguenze non gradite alla comunità accademica. Pertanto la fanciulla fu osteggiata, nel timore che alla laurea seguisse l'affidamento di una "pubblica lettura" universitaria e soprattutto che una donna "lettrice" potesse esercitare una «sleale concorrenza» nei confronti dei tanti colleghi maschi già insediati.

Bisognò aspettare il giugno del 1777 perché venisse conferita la prima laurea *in utroque iure* d'Italia e d'Europa ad una donna. Ciò accadde a Pavia a favore di un'autodidatta ligure, Maria Pellegrina Amoretti, dopo che la sua istanza era stata precedentemente rifiutata dalle Università di Bologna e di Padova¹⁴. Ma an-

¹⁴ La straordinarietà e novità dell'evento promosso da Luigi Cremani riflette i segni di un'apertura al modello di donna attiva e capace già impersonato dall'imperatrice Maria Teresa, azzerando i diffusi pregiudizi relativi all'esistenza di ostacoli di tipo intellettuale. Cfr. sull'ambiente pavese E. DEZZA, *Il magistero di Luigi Cremani e la formazione del giurista a Pavia nell'età delle riforme*, in *Formare il giurista. Esperienze nell'area lombarda tra Sette e Ottocento*, a cura di G. Di Renzo Villata, Milano, 2004, 153; G. DI RENZO VILLATA, *Diritto, didattica e riforme nella Pavia settecentesca tra tradizione manoscritta*

che questa circostanza non fu esente da singolarità: la studentessa non era immatricolata, non aveva frequentato i corsi, doveva sostenere soltanto l'esame di laurea. Per queste ragioni le particolari procedure seguite nella prova finale implicarono che la candidata discutesse ben cento *theses* contro i quattro argomenti, al massimo sei, normalmente richiesti agli studenti ordinari¹⁵. Inoltre l'eccezionale concessione accademica pare che rispondesse ad una sorta di campagna pubblicitaria e che fosse da valutare in termini di immagine. Fu probabilmente il frutto delle strategie attuate per il rilancio dell'appena riformata Università

e testi a stampa, in *Dalla pecia all'e-book. Libri per l'Università: stampa, editoria, circolazione e lettura, Atti del Convegno internazionale di studi. Bologna 21-25 ottobre 2008*, Bologna, 2009, 316. Descrivendo l'intera vicenda, è assertrice convinta della trama politica M. C. ZORZOLI, *Le tesi legali all'Università di Pavia nell'età delle riforme: 1772-1796*, Milano, 1980, 40 e nt. 103. Cfr. anche gli specifici contributi di F. P. CASAVOLA, *Maria Pellegrini Amoretti*, e di G. VISENTINI, *La prima donna giurista in Italia*, entrambi in *Materiali storia cult. giur.*, a. XXVIII, n. 2, 1998, rispettivamente 307 ss. e 317 ss. La laurea riconosciuta successivamente a Bologna, nel 1807, a Maria Maddalena Canedi si registra come un altro evento eccezionale. Così F. TACCHI, *Le avvocate*, in *Atlante delle professioni*, Bologna, 2009, 257 ss.

¹⁵ Le cento tesi, già edite nel 1777, sono riproposte in M.C. ZORZOLI, *Le tesi*, cit., 119 ss.

generica presunzione di minore capacità femminile, giuridica più che naturale. Si dava per scontato che le donne avessero ben poche opportunità di affrancarsi e di varcare il perimetro delle mura domestiche.

L'implicita tendenza a separare, a deprimere alcuni per innalzare altri, richiama alla memoria un'efficace metafora presentata da Montesquieu: alcuni «chiudono in una casa qualche pazzo per convincere che quelli che sono lasciati fuori non lo sono»²⁰. Si potrebbe aggiungere che lo stesso valeva per i deboli. Ma, al di là di ogni digressione, il vero è che si era in presenza di un'organizzazione politico-sociale e di un impianto legislativo con innegabile «carattere virile», che venivano continuamente supportati dalla mancanza di una sincera stima nelle donne generando, secondo i coevi rilievi di natura sociologica²¹, inevitabili condizionamenti e ricadute in termini di autostima e di interiore rassegnazione. La parteci-

²⁰ C. L. DE SECONDAT DE MONTESQUIEU, *Lettere Persiane*, cit., lettera LXXVIII, 171.

²¹ Cfr. Cass. Torino 18 aprile 1884, in *Foro it.*, 1884, I, 351. P. APORTI, voce *Donna*, cit., 919 ss. si appella agli studi di «autorevoli sociologi» per dichiarare la persistenza di un atteggiamento negativo delle donne, della loro scarsa motivazione e della tendenza ad adagiarsi allo *status quo*.

intendesse affatto tutelare la donna, in quanto soggetto di per sé “incapace”, piuttosto tenerla sottomessa al capofamiglia e alla sue direttive. Il vero obiettivo, allora, era di «stabilire la supremazia maritale» e di salvaguardarla a tutti i costi, per assicurare l'unità della famiglia e della sua gestione¹⁹. Decifrata la prospettiva ordinamentale, appariva evidente che il ‘pregiudizio civilistico’, fonte di una serie di contraddizioni e di esclusioni, rinsaldasse il paradigma ideologico dominante, fondato su una

¹⁹ Ivi, cap. II, n. 91, 57. Quando l'istituto dell'auto-rizzazione maritale fu per essere del tutto abolito si tentò di spiegare perché quella forma di ‘protezione’ non fosse da considerarsi irrazionale, difettosa ed illogica: «il concetto dell'incapacità del sesso, che pure si è fatto strada e si è mantenuto sotto tanti aspetti nel nostro ordinamento legislativo, non è quello che ha fondamentalmente ispirato il legislatore italiano nella soggetta materia. Data la regola della piena capacità di diritto privato adottata per la donna maggiorenne, nubile o vedova, e talora per la stessa donna maritata (assenza, interdizione del marito, separazione coniugale per colpa di lui), non è possibile riferire la limitazione della facoltà di disposizione patrimoniale della moglie ad una sua presunta inettitudine subbiettiva: si tratta invece di un omaggio che nell'interesse dell'unità del governo familiare si credette di rendere (a ragione o a torto) al principio, ancora attualmente non impugnato, che fa del marito il capo della famiglia». Cfr. *Relazione*, cit., 216.

ticinese, alla quale una laurea ‘femminile’ avrebbe certamente contribuito a conferire nuovo lustro.

Comunque sia, raggiunto il traguardo, la neo-dottoressa per motivi di salute si ritirò a vita privata e non ebbe modo di sperimentare, per di più sull'onda dell'entusiasmo pubblico, una soluzione lavorativa adeguata, che attenesse all'insegnamento del diritto o, in genere, alle professioni legali. D'altro canto ella stessa, nonostante la sua ‘anomala’ quanto ostinata ‘passione giuridica’, manifestò una convinta «acquiescenza» verso gli statici ed angusti modelli consolidati. Non riuscì ad ipotizzare un ordine sociale diverso e dinamico, né ad intravedere, per la donna, una realizzazione personale e mansioni che potessero davvero fuoriuscire dai binari della «santa missione domestica»¹⁶.

¹⁶ L'espressione è estrapolata dalla *Relazione della Commissione del Senato sul progetto di legge approvato dalla Camera dei Deputati il 9 marzo 1919*, ora in *Donne e diritti. Dalla sentenza Mortara del 1906 alla prima avvocatessa italiana*, a cura di N. Sbanò, Bologna, 2004, 222. Cfr. F.P. CASAVOLA, *Maria Pellegrini Amoretti*, cit., 312 s.; G. VISENTINI, *La prima donna*, cit., 318.

3. 'Vecchio' e 'nuovo' nel sistema giuridico italiano

L'avvento del diritto codificato non modificò il quadro sostanziale dei valori collettivi e delle preclusioni ereditate. Nei primi lustri del secolo XIX, commentando l'ordinamento di 'nuovo regime', il noto esegeta francese Philippe Antoine Merlin dichiarava: «le donne, per la sola ragione del loro sesso, sono incapaci di molte specie di doveri e di funzioni. [...] Secondo il diritto della Francia, le donne non possono esercitare alcuna carica di magistratura [...]. Possono esser nominate tutrici o curatrici de' loro proprii figli o nipoti, e talvolta ancora son nominate curatrici de' loro mariti dementi o interdetti, ma non può loro affidarsi alcun'altra specie di tutela o cura. Le donne non possono patrocinarne in giudizio, né esser testimoni in un testamento, neppure in un atto avanti notaio. [...] Secondo le leggi antiche e nuove, la donna maritata è sotto potestà di suo marito»¹⁷.

A ben vedere, come dimostra questa efficace sintesi, il tramonto dell'antico regime aveva lasciato in piedi un sistema di sbarramenti che

¹⁷ *Dizionario universale ossia repertorio ragionato di giurisprudenza e questioni di diritto di Merlin*¹, versione italiana di una società di avvocati sotto la direzione di F. Carillo, voce *Donna-Femme*, IV, Venezia, 1836, 1031.

atteneva alla sfera dei rapporti pubblici, ma che si nutriva di una relazione di interdipendenza o comunque di un diretto collegamento con la parziale, «incompleta capacità» prevista e disciplinata dal diritto civile. Insomma, tra l'interdizione dai 'pubblici uffici' ed il vigente istituto dell'autorizzazione maritale sussisteva un nesso logico molto forte, interattivo e per tanti aspetti condizionante. Non a caso, nel 1919 in Italia, un'unica legge sciolse l'intreccio: si intervenne su entrambi i versanti riconoscendo alle donne la piena capacità, sia giuridica sia professionale.

L'incapacità della donna «maritata» si esplicava fondamentalmente su due piani: il «contrattare» e lo «stare in giudizio», creando un blocco assai ampio inerente gli atti di disposizione patrimoniale e le azioni processuali, riguardo a cui la volontà dell'uomo era imprescindibile a fini protettivi come di controllo. Diversamente la «donna fuori matrimonio», ossia la nubile o la vedova, «gode d'una piena ed intera capacità»¹⁸ civile. Di fronte a tali evidenti ambiguità giuridiche ed agli interrogativi che ne scaturivano in rapporto alla *ratio*, l'unica spiegazione plausibile era che non si

¹⁸ R. CUBAIN, *Dei diritti*, cit., 56 ss. Per le questioni relative alla donna maritata commerciante cfr. 353 ss.

‘pari opportunità’ erano processi ben lontani dal concludersi.

ILEANA DEL BAGNO

Professore associato di Storia del Diritto medievale e moderno

Università degli Studi di Salerno

E-mail: idelbagno@unisa.it

«principii generali di diritto moderno»³⁴ a cui faceva rinvio l’ultima parte dell’art. 3 delle «Di-

Gran Corte Civile di Napoli, in *Tribunali e giurisprudenza nel Mezzogiorno*, I, *Le Gran Corti Civili (1817-1865) Napoli e Trani*, a cura di F. Mastroberti, Napoli, 2010, 132 s. e 137.

³⁴ Cfr. M. SIOTTO PINTOR, nota a Cons. disc. dei proc. Torino, 30 gennaio 1909, in *Foro it.*, 1909, III, 227. Con assoluta convinzione affermava che «i principii generali di diritto ai quali - come ognuno sa - il nostro Codice civile vuole si ricorra quando non v’ha altro modo per decidere una controversia, hanno da essere, evidentemente, principii generali di diritto moderno, e non precetti o massime che l’autorità del diritto romano ben può accreditare senza che per ciò ci si trovi costretti senz’altro ad ammettere che del moderno diritto facciano parte». Diversamente e a ribadire il concetto, con una magistrale lezione di storia del diritto, sosteneva che «invocare testi del diritto romano, per assodare l’esistenza d’un principio giuridico generale escludente le donne dai pubblici uffici, è espediente piuttosto infelice. Per quanto venerabile e venerato, per quanto largamente adottato e imitato dai legislatori dei più svariati tempi e paesi, il diritto romano è pur sempre un diritto storico e particolare, non un diritto attuale né universale. Il fatto che molti de’ suoi precetti sono stati riprodotti in parecchi testi giuridici moderni, legittima bensì l’invocazione di altri precetti e principii non riprodotti, come pregevolissimi elementi d’illustrazione, di chiarimento, ma non implica davvero che tutto il diritto romano non abrogato in modo esplicito possa, e tantomeno debba, considerarsi come diritto vigente».

sposizioni sulla legge in generale» del primo codice civile italiano. Ed ora, proprio come nell'antico regime, il ricorso incondizionato all'«archeologia giuridica»³⁵ ed il rinvio sommario al senso comune (nel nostro caso all'*infirmitas sexus*) o alla «generale coscienza giuridica»³⁶, risultavano operazioni meramente strumentali e di convenienza, rivolte meno alla realizzazione della giustizia materiale che a legittimare la tutela di altri interessi d'impronta borghese, condivisi e più vicini a quelli di una casta potente ed unitaria. Il timore di destabilizzare l'armonia organica dell'attuale corpo socio-politico, sdoganando potenziali figure ed originali equilibri anche familiari ed economici, suscettibili di ulteriori sviluppi, per quanto dissimulato, suffragava un atteggiamento di renitente prudenza e di chiusura nell'immobilismo.

Certe rievocazioni, ai giuristi più al passo con i tempi, apparivano metodologicamente infelici ed inadeguate perché, prescindendo dalle discontinuità e da ogni forma di contestualizzazione, trasponevano ed «insediavano

³⁵ M. SIOTTO PINTOR, nota a App. Roma 31 ottobre 1912, cit., 45.

³⁶ Espressione ricorrente, di cui i magistrati si facevano principali portavoce. Cfr. Cass. Roma 24 giugno 1913, cit., 1042 s.

tare tutte le professioni ed a coprire tutti gli impieghi pubblici, esclusi soltanto, se non vi siano ammesse espressamente dalle leggi, quelli che implicano poteri pubblici giurisdizionali o l'esercizio di diritti e di potestà politiche, o che attengono alla difesa militare dello Stato secondo la specificazione che sarà fatta con apposito regolamento»⁶⁶.

Dunque un traguardo memorabile, che stabiliva rilevanti inclusioni insieme a precisi divieti, indicando che, per le donne, l'ascesa alle professioni legali ed il raggiungimento delle

⁶⁶ Il regolamento emanato nel gennaio 1920 avrebbe poi elencato tutti i posti di comando da cui le donne dovevano rimanere fuori, ossia dalla magistratura, dalla carriera militare e dalle carriere direttive dello Stato. Cfr. il testo riportato in A. GALOPPINI, *Il lungo viaggio*, cit., 65 s. Un elenco preciso delle precedenti esclusioni disposte in vari settori con sentenze e con disposizioni ministeriali è fornito da G. MOLLE, nota a App. Roma 8 aprile 1914, cit., 1138 s. Intanto, nel 1921, le statistiche ufficiali dimostrarono che tra gli avvocati in esercizio si contavano già 85 donne. F. TACCHI, *Donne*, cit., 490. Cfr. anche i dati numerici, in rapporto alla popolazione complessiva, forniti da P. APORTI, voce *Donna*, cit., 927.

dei poteri, si proclamava l'osservanza dei *mores* e della consuetudine interpretativa, fino a nuova e diversa opzione del legislatore espressa con specifico provvedimento normativo⁶⁵.

E così fu: la legge n. 1176 del 1919 finalmente, dopo vari tentativi falliti, dispose l'abolizione dell'istituto dell'autorizzazione maritale e all'art. 7 stabilì: «Le donne sono ammesse, a pari titolo degli uomini, ad eserci-

⁶⁵ L'efficacia della consuetudine era considerata «grandissima» nella sfera del diritto pubblico, per la capacità di completare la legge. «Poiché il territorio da questa occupato è talvolta limitatissimo come in nessun altro ramo del diritto, è una necessità che la consuetudine intervenga a regolare gli innumeri rapporti dalla legge non regolati e che alla consuetudine stessa, in tanta deficienza di leggi, si riconosca in sé e per sé obbligatorietà. Noi trattiamo qui della capacità di adire i più alti uffici dello Stato, della potestà concessa al cittadino di rendersi attivo in nome dello Stato. Il loro riconoscimento concesso a volta a volta a gruppi sempre più numerosi di uomini, al di fuori e al di sopra di considerazioni etniche, sociali, religiose, economiche, intellettuali, non dipende come ben dice l'ORLANDO, dalle *forme di governo*, ma dagli *stadi di civiltà*. E questi, è d'uopo, riconoscerlo, si rivelano negli usi osservati come diritto pubblico e nei principî generali del diritto che stanno a base di tutta la legislazione». G. MOLLE, nota a App. Roma 8 aprile 1914, cit., 1142.

nelle intime viscere dell'odierno diritto nostro una venerabile massima, formulata in tempi da noi lontanissimi, in un ambiente storico politico e sociale affatto diverso dal nostro, in connessione con istituti e costumi che a mala pena riusciamo con lungo e paziente studio a raffigurarci³⁷. Al contrario, i moderni principi

³⁷ M. SIOTTO PINTOR, nota a App. Roma 31 ottobre 1912, cit., 43 s. Egli rilevava che questi argomenti, a distanza di un trentennio, si mostravano ancora attuali e che il ragionamento formulato dalla Corte romana, come da quella torinese nel 1883, si trovava ridotta «a far capo a un vieto passo del Digesto per assodare una pretesa generica presunzione d'incapacità femminile, destinata a colmare il pauroso vuoto che certi imbarazzanti silenzi del nostro legislatore lascerebbero aperto nel seno del moderno diritto patrio». Se invece si eliminasse «questa fede profonda e ingenua nella meravigliosa resistenza vitale della famigerata massima, tutte le sussidiarie allegazioni della Corte cadono ad un punto nel vuoto». Fra l'altro la Corte d'Appello di Torino, nel condurre a termine la sua pronuncia, aveva invitato le donne a «riflettere se sarebbe veramente un progresso e una conquista per loro quello di poter mettersi in concorrenza con gli uomini, di andarsene confuse tra essi, di divenirne le uguali, anzi che le compagne, siccome la Provvidenza le ha destinate». App. Torino 11 novembre 1883, cit., 14. Da qui prese le mosse il pungente ed insidioso interrogativo formulato in dottrina: «se la natura o la provvidenza pensa a distribuire le funzioni nella società, perché preoccuparsi a distribuirle con delle sen-

posti dal diritto pubblico attuale, desumibili dall'art. 24 dello Statuto Albertino e dall'art. 1 cod. civ.³⁸, relativi all'uguaglianza dei cittadini

tenze?». Cfr. C. CAVAGNARI – E. CALDARA, *Avvocati*, cit., 187.

³⁸ L'art. 24 dello Statuto Albertino recitava: «Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo e grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalla legge». L'art. 1 cod. civ. disponeva: «Ogni cittadino gode dei diritti civili purché non ne sia decaduto per condanna penale». Entrambi gli articoli furono invocati e messi nel dovuto risalto nelle memorie difensive elaborate per le ricorrenti Pöet e Labriola. Cfr. gli appositi richiami di risposta presenti in Cass. Torino 18 aprile 1884, cit., 349 s.; App. Roma 31 ottobre 1912, cit., 51; Cass. Roma 24 giugno 1913, cit., 1046. In realtà, il vero problema di fondo era la 'normatività debole' di quella carta costituzionale, che si riverberava con inevitabile incidenza «sul riconoscimento e sulla garanzia dei diritti e delle libertà». L. LACCHÈ, «*Personalmente contrario giuridicamente favorevole*». La «*sentenza Mortara*» e il voto politico alle donne (25 luglio 1906), in *Donne*, cit., 128. Cfr. su queste tematiche anche M. FIORAVANTI, *Le dottrine dello Stato e della costituzione*, in *Storia dello Stato italiano dall'Unità ad oggi*, Roma, 1995. Lo Statuto Albertino «non riconosce l'esistenza di "diritti innati". [...] I diritti sono riconosciuti per autolimitazione del potere assoluto». Così G.S. PENE VIDARI, *Elementi di Storia del Diritto. L'età contemporanea*, Torino, 2010, 123.

in quella astratta: nel momento in cui realizzava la «*sottoposizione del fatto al diritto*», per tradurlo in 'fatto giuridico', l'attività espletata assumeva un significato pregnante. All'interno del procedimento tecnico innescato, prima di giungere alla pronuncia finale, esisteva sempre uno spazio intermedio in cui si elaborava una costruzione antecedente, un pre-giudizio, ossia una scelta valutativa, orientata ed orientante: quella di selezionare e prediligere, in fase applicativa, alcune norme e, quindi, i valori di cui erano portatrici a discapito di altre/i⁶³.

Benché elegantemente camuffata dalla veste giuridica e, per scelta, senza più l'appoggio di «*argomenti sensazionali e più o meno cavalletteschi, filosofici e sociologici*»⁶⁴, l'idea preconcetta dell'incapacità femminile risultava ancora fortemente radicata ed attuale, rimaneva un presupposto non dismesso rispetto alla mobile fattualità, la solida base di un atteggiamento conservatore, che non esitava a volgere lo sguardo all'indietro e al diritto del passato. In rigoroso ossequio al principio di separazione

⁶³ Su queste tematiche attinenti alle peculiarità della funzione giurisdizionale si rinvia largamente ad O. ABBAMONTE, *Magistratura tra apparato e società*, in *'Themis'*. *Tra le pieghe della giustizia*, Percorsi storici raccolti da A. Cernigliaro, Torino, 2009, 243 ss.

⁶⁴ Cass. Roma 24 giugno 1913, cit., 1041.

legislatore *noluit ubi tacuit*⁶¹ e che le corti di giustizia operavano sempre *de iure condito*, muovendosi all'interno del reticolo delle prescrizioni, mentre la questione era *de iure condendo*⁶². Però, a ben vedere, il loro *ius dicere* non scaturiva mai da una semplice, meccanica e asettica sussunzione della fattispecie concreta

1044). Quasi tre lustri prima, con toni caustici, in dottrina si commentò il caso della francese Giovanna Chauvin che, laureatasi nel 1892, dopo la pratica non fu ammessa all'esercizio dell'avvocatura: «i vicini di Francia non ci superano che in una maggior dose di preteso spirito e di fantasia nell'illustrare le loro rancide ragioni». C. CAVAGNARI-E. CALDARA, *Avvocati*, cit., nt. 11, 187.

⁶¹ Cass. Roma 24 giugno 1913, cit., 1043.

⁶² Questo principio era stato uno dei cardini della sentenza di Cassazione torinese sul caso Pöet che, senza tentennamenti, assunse una posizione rigida ispirata al vecchio modello francese: «la riforma e il perfezionamento del diritto è ufficio onninamente legislativo, e siccome il legislatore non deve fare il giudice, ed il giudice non può essere legislatore, così pel magistrato non vi può mai essere altro che una mera questione di applicazione ed interpretazione delle leggi esistenti, tali quali sono, alla specialità del caso concreto, che si deve decidere, senza idee preconcepite, senza preoccupazioni d'ogni sorta od aspirazioni ad un ideale di più perfetta eguaglianza ed equitativa giustizia, attenendosi insomma semplicemente alla più pura e severa ragion giuridica». Cass. Torino 18 aprile 1884, cit., 348.

e al godimento dei diritti civili, nella questione sull'accesso delle donne alla «palestra forense», in sede di giudizio, vennero del tutto trascurati, anzi come antidoto alle pressioni ed alle inquietudini sociali volontariamente eclissati o respinti.

Il verdetto sfavorevole emesso dalla Corte d'Appello, dopo pochi mesi, fu confermato in Cassazione, dalla Suprema Corte di Torino, con toni ed argomenti parimenti aprioristici quanto scivolosi. Premettendo che «il fatto [risultava] singolare ed unico in Italia», si tentò di definire l'«istituzione del patrocinio giudiziario»: fu escluso questa volta che la professione forense potesse identificarsi con un ufficio pubblico *tout court* (a differenza di quella notarile secondo l'art. 1315 cod. civ.) e se ne mise in risalto la «considerevole attinenza coll'ordine giuridico pubblico» e con la «giustizia sociale», in quanto funzione ausiliaria e «compagna» di quella espletata dalla magistratura³⁹. Poi, se il «diritto d'esercizio di un uff-

³⁹ Cfr. Cass. Torino 18 aprile 1884, cit., 349, in cui ci si avvale di una formula del «cancelliere d'Aguessau» per definire quello che da sempre era considerato uno dei più «elevati ministeri»: «aussi ancien que la magistrature, aussi noble que la vertu, aussi nécessaire que la justice». Espressioni similari furono ripetute in App. Roma 31 ottobre 1912, cit., 51. Di contro il ri-

cio di cotale natura» spettasse alle donne, diventava il nodo centrale del discorso. In proposito, concentrando la sua attenzione sull'analisi del diritto italiano vigente, l'alta magistratura piemontese sembrò finalmente invertire la rotta ed attestarsi preminentemente sull'attualità giuridica⁴⁰. L'orientamento restrittivo, tuttavia, permase e le conclusioni

corso della dott.ssa Labriola indicava che per la legge del 1874 «l'avvocatura è una professione, professione nobile, elevata, ma sempre civile e patrimoniale» (ivi, 49) e «senza pubblico interesse» (ivi, 51).

⁴⁰ Se in quest'occasione si optò per un generico richiamo alle «antiche tradizioni storico-giuridiche» (Cass. Torino 18 aprile 1884, cit., 352), lo stesso elemento giuridico fu ripescato e speso alla grande trent'anni dopo, deponendo il sostegno degli «argomenti sensazionali e più o meno cavallereschi, filosofici e sociologici; quella della sottomissione della donna all'uomo fin dai popoli più antichi; quelli della missione sua naturale; quelli del suo diritto; quelli della sua debolezza fisica e della sua inferiorità mentale desunta dal peso del cervello, dall'infantilismo, ecc.». Compiendo un notevole passo indietro, la Corte di Cassazione romana tentò ancora di dimostrare e di ribadire che «nel nostro diritto pubblico ha impero fino ad ora [...] e lo aveva senza restrizione nel 1874 il principio di Ulpiano “*Foeminae ab omnibus officiis civilibus vel publicis remotae sunt, et ideo nec iudices esse possunt, nec magistratum gerere, nec postulare*” (L. 2 de reg. jur.; L. 1, § 5, de post.)». Cfr. Cass. Roma 24 giugno 1913, cit., 1041 s.

re, fondando nuovi sistemi e creando nuova capacità, anche quando unanime la coscienza nazionale lo imponesse»⁶⁰. Come a dire che il

⁶⁰ App. Roma 31 ottobre 1912, cit., 52 s. In realtà ci si continuava ad appigliare alla «coscienza universale d'incapacità femminile», sommandola al silenzio delle leggi proprie dell'ordinamento giudiziario, per concludere che il legislatore ogni qualvolta ritenne che «potessero essere incluse le donne, espressamente lo disse». Di segno completamente inverso risulta il contributo con cui l'avvocato Cogliolo strutturò la linea difensiva. Sostenendo che le limitazioni dei diritti non si presumono, egli ancorava il suo ragionamento alla «norma generale che ogni incapacità deve essere espressa», oltre che all'art. 24 dello Statuto e all'art. 1 cod. civ. da cui poteva «rilevarsi la parificazione della donna all'uomo in ogni diritto» (ivi, 49). Con le stesse incertezze ed un esito coerente a quello conseguito nel precedente giudizio, la Corte di Cassazione di lì a poco ribadì che di ogni testo normativo l'interprete deve «rispettare lo spirito, la *mens* che lo informa, e metterlo in armonia con tutto il complesso delle leggi, con tutto il sistema legislativo. [...] Si adattino pure le parole alle esigenze dei nuovi tempi seguendo il principio storico evolutivo; ma questo adattamento non deve distruggere la *mens* e la *potestas legis*». Cass. Roma 24 giugno 1913, cit., 1045. A sostegno di questa linea normativistica veniva citata la situazione della Francia, in cui una legge del dicembre 1900 aveva ammesso la donna «all'esercizio dell'avvoceria. E così le donne vi sono ammesse per legge in Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Islanda, Svizzera e Stati Uniti» (ivi,

secolo entrante affermò apertamente di accogliere l'assunto che la «legge non si cristallizzi in una forma iniziale, ma viva la vita della civiltà», attraverso l'azione dell'interprete e un'«ermeneutica strettamente giuridica, guidata da criteri razionali». Tuttavia, riguardo alla condizione femminile, la smentita fu immediata e contestuale: la Corte d'Appello di Roma, quasi oppressa dal peso di un'ostentata neutralità istituzionale, finì per schierarsi esattamente sul fronte opposto, barricandosi dietro le forme di una concezione affatto normativistica: nella circostanza di specie «il giudice non può, sostituendosi al legislatore, sovverti-

almeno fino al 1923, nella prospettiva di attuare attraverso la giurisprudenza un'assimilazione legislativa in armonia con le tradizioni giuridiche locali. Cfr. il recente saggio di G.P. TRIFONE, *La Cassazione nella storia*, in *La Corte di Cassazione. Dalle origini ai nostri giorni*, Roma, 2010. Più in generale si rinvia agli studi di M. MECCARELLI, *Corti supreme e armonizzazione del diritto privato nella percezione della scienza giuridica tra Otto e Novecento*, in O. TROIANO-G. RIZZELLI-M.N. MILETTI, *'Harmonisation involves history?' Il diritto privato europeo al vaglio della comparazione e della storia*, Milano, 2004, 117 ss.; ID., *Le Corti di Cassazione nell'Italia unita. Profili sistematici e costituzionali della giurisdizione in una prospettiva comparata (1865-1923)*, Milano, 2005; O. ABBAMONTE, *La politica invisibile. Corte di Cassazione e magistratura durante il Fascismo*, Milano, 2003, 82 ss.

non furono diverse da quelle precedentemente assunte in grado d'appello. Infatti la Cassazione dichiarò che «l'uguaglianza promessa e garantita dallo Statuto [art. 24] ai regnicoli dinanzi alla legge si sostanzia in una dichiarazione formale e astratta», con un «valore di pura affermazione non suscettiva di concrete applicazioni», volta essenzialmente ad impedire soltanto che «sorgano in avvenire le disuguaglianze che non procedono dalla natura»⁴¹.

⁴¹ Cass. Torino 18 aprile 1884, cit., 349. Più tardi V.E. ORLANDO, nota ad App. Ancona 25 luglio 1906, in *Foro it.*, 1906, I, 1062, ribadì: «Queste dichiarazioni generalissime, che si leggono nelle carte statutarie, hanno un valore storico altissimo e solenne, ma un valore esegetico quasi nullo». In App. Roma 18 maggio 1907, cit., 917, risalendo «all'origine storica dello Statuto albertino» si dimostrava che «col detto articolo s'intese unicamente di togliere tutti quei privilegi e quelle differenze di trattamento che si facevano derivare dallo essere o no di nobili natali, dall'appartenere a questa o a quella classe o condizione sociale, dal professare l'una o l'altra religione, e che costituivano un triste retaggio degli antichi regimi». G. MOLLE, nota ad App. Roma 8 aprile 1914, in *Foro it.*, 1914, I, 1141, si mantenne sulla stessa linea orlandiana sostenendo che l'art. 24, «anziché disparità di sesso, mirò sopra tutto ad abolire disuguaglianze tra le varie classi sociali e fra le diverse confessioni religiose», ed insieme all'art. 1 cod. civ. ebbero un'applicazione ridotta. Ribattendo a queste posizioni, non mancava chi so-

Abbandonato il senso letterale del dettato normativo, un'analogia interpretativa valeva per l'art. 1 cod. civ., pur constatando la diffusa «tendenza a voler sempre più restringere il campo delle esclusioni» e che, dopo l'Unità, «nei codici ed in ben molte altre leggi speciali [...] furono riconosciuti e sanzionati a favore delle donne italiane ben maggiori e più importanti dritti civili, che prima non avessero»⁴². I supremi giudici torinesi proseguirono su questa scia, specificando nella sentenza che «non meno il diritto civile privato, che il diritto pubblico interno, dovette tener conto delle uguaglianze e disuguaglianze naturali» e che, se pur «non si discute circa l'astratta capacità

steneva che il «non equivoco disposto dell'art. 24» era in realtà assolutamente «conforme al disposto del successivo art. 25». Questo prevedeva, infatti, che i regnicoli dovessero contribuire «indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato» investendo così uomini e donne. Cfr. M. SIOTTO PINTOR, nota a Cons. disc. dei proc. Torino 30 gennaio 1909, cit., 228. Ma in tal senso si era orientata anche la sentenza redatta da Mortara (App. Ancona, 25 luglio 1906, cit., 1063). Da App. Roma 18 maggio 1907, cit., 913. Da Cass. Roma 15 dicembre 1906, cit., 75, si traggono ulteriori conferme, come fatto palese, che l'art. 25 «comprende senza alcun dubbio nella generale sua disposizione anche le donne».

⁴² Cass. Torino 18 aprile 1884, cit., 347 s.

tuale declino. Egli era l'indiscusso custode dell'ordine giuridico e, in nome di tale alta funzione e di mirate scelte ideologiche, non sembrava che intendesse rinunciare al metodo interpretativo storico-tradizionale⁵⁸ ed insieme all'esercizio di una forma effettiva, per quanto indiretta, di controllo sociale.

Avviato questo processo di spontanea unificazione giurisprudenziale⁵⁹, la magistratura nel

⁵⁸ Cass. Torino 18 aprile 1884, cit., 352 s.: «Sta vero che non devesi stare materialmente al testo della legge, ma è obbligo dell'interprete di vivificarlo, indagandone lo spirito per iscoprire e ricostituire il pensiero del legislatore, col soccorso dell'elemento storico generale e particolare che riveli la ragione, l'impulso, l'occasione, l'estensione della legge, e tenendo conto e facendo esame d'ogni circostanza attinente alla medesima». Tale indirizzo di evidente taglio retrospettivo diveniva strumentale al mantenimento dello *status quo*, stava a dimostrare che il passato rimaneva norma del presente e del futuro, negando che il mondo era ormai molto cambiato. Il ricorso poi alla consuetudine, come mezzo per «completare la legge» lacunosa, si definiva conforme all'idea orlandiana degli *stadi di civiltà*, ma, nei fatti, di questi erano presi in considerazione solo alcuni, pacifici e consolidati, e certamente non quelli più attuali e dirompendi, o già *in itinere*. Cfr. G. MOLLE, nota a App. Roma 8 aprile 1914, cit., 1142.

⁵⁹ In Italia, «nei decenni successivi all'unificazione, il pluralismo giuridico persisteva come modello culturale» insieme ad una diffusa opzione per la terza istanza

provazione del Senato per vicende politiche sopravvenute», diventava funzionale solo a dimostrare la perdurante stasi scaturente dall'avvenuta disfatta: il successo conseguito dall'iniziativa, rimasto parziale per la caduta del secondo governo Crispi, non fu apprezzato come una conquista semicompiuta e come l'indice di mature tendenze sociali e di avviate mozioni giuridiche, ma piuttosto utilizzato come argomento *ex adverso*, per dimostrare «che allo stato attuale della legislazione sia vietato alla donna l'esercizio dell'avvocatura»⁵⁶. Un «principio universale»⁵⁷ e autoritario d'incapacità femminile ne attraversava l'ordito e, vantando un'incontrastata ed ultramillenaria osservanza, diventava stringente, vincolava il giudice, non consentendogli di prendere posizioni diverse sull'attuale vigenza o sull'even-

⁵⁶ Cass. Roma 24 giugno 1913, cit., 1041 s.

⁵⁷ «Non è col silenzio che poteva abrogarsi un principio universale, che, a principiare, senz'andare più innanzi, dai popoli biblici, attraversando il mondo romano, meno una parentesi breve, e il medio evo, aveva dominato e dominava tutte le legislazioni». Cass. Roma 24 giugno 1913, cit., 1043. Anche la Corte d'Appello aveva puntualizzato che tali vicende parlamentari bastavano a «dimostrare che la odierna questione trova territorio proprio, non nel campo giudiziario, ma in quello legislativo». App. Roma 31 ottobre 1912, cit., 49.

giuridica o attitudine morale ingenita, comune così agli uomini come alle donne, però l'effettivo esercizio, si potrebbe dire la capacità di fatto, è circoscritto o modificato in talune condizioni personali, sociali, o di famiglia [...] secondo le esigenze dell'utilità generale, secondo il concetto dell'ordine morale e sociale». I progressi già compiuti erano da apprezzare molto, ma non si poteva pretendere dal legislatore che addirittura «togliesse le inegualità naturali»⁴³.

⁴³ Ivi, 351 e 349. Che per motivi non giuridici ma di opportunità, i valori da tutelare fossero altri appare dalle successive dichiarazioni: «i legislatori si sono trovati nella necessità, per ragioni appunto d'ordine morale e sociale, non meno che nell'interesse della famiglia, che è la base della società, di dovere, a riguardo delle donne, riconoscere e mantenere in massima uno stato particolare restrittivo di diritti, od almeno relativamente a certi diritti». Il riferimento era espressamente rivolto a quelli «sociali e civili, ed anche riguardo a taluni civili che hanno una qualche relazione colla capacità politica, finora negata alle donne, o che sono considerati di ragion pubblica». (Ivi, 351). Conferma tale idea di variabilità e di restrizione dei diritti soggettivi quanto dichiarò molto più tardi la Cass. Roma 24 giugno 1913, cit., 1046: «non bisogna dimenticare che nello stato sociale quasi tutti i diritti naturali subiscono delle limitazioni nell'esercizio, secondo le convenienze ed esigenze sociali, e che vi sono alcuni diritti che hanno bisogno di una espressa

Questa impostazione rivelava, in maniera chiara, la persistenza di un preteso immutabile e sovrastorico ordine naturale delle cose, fondato sul dogma sociale della superiorità dell'uomo e riflesso nel diritto nazionale che, in presenza di enunciati normativi 'formali' ed 'astratti', oltre a completarsi con le «eccezioni determinate dalle leggi», imponeva il ricorso ad una serie di aggiustamenti concreti in nome della *publica utilitas* e stabilità. In tale prospettiva l'emarginazione delle donne diveniva del tutto consequenziale, giustificata dal loro essere parte di una *petit histoire*, mentre gli interessi da tutelare, in via prioritaria, erano ben altri: l'unità della famiglia, base indiscussa della società, e l'ordine morale comune. «Onde ne viene che nelle leggi non vi è che per ogni regnicolo un'eguaglianza relativa o proporzionale, e vi sono inevitabili, e ad un tempo necessarie, per la conservazione della libertà»⁴⁴.

dichiarazione della legge che ne autorizzi l'esercizio. E tra questi diritti èvvi l'avvocatura».

⁴⁴ Ivi, 350. Proseguendo, il discorso si soffermava sul dettato costituzionale, con l'intento di sminuirne l'essenza e, in fondo, nell'ottica del generale sistema giuridico «interno», di capovolgerla: «sarebbe poi piuttosto strano il pretendere che la legge costituzionale avesse creato delle nuove condizioni giuridiche, ed ampliato quelle che già esistevano, ma limitate in ragione appunto della varietà delle condizioni naturali,

Quando nel 1913 la Cassazione di Roma fu investita nuovamente del caso di un aspirante avvocato donna, la figlia di Antonio Labriola, Teresa, il dettato della legge del 1874 tornò alla ribalta, come oggetto d'esegesi e con particolare attenzione alla «*mens* ed alla *potestas legis*». Riscontrando la totale assenza di riferimenti alle donne, la Corte tentò di fornire un'interpretazione esauriente ed appropriata a tale silenzio: se ci fosse stata qualche esplicita «parola», sarebbe risultata «una *stonatura* di fronte a tutto il complesso della legislazione di diritto pubblico»⁵⁵.

D'altro canto, la ricostruzione delle proposte legislative inerenti «l'eguaglianza dei due sessi nell'esercizio delle professioni», tra cui il progetto Socci che, «pure approvato alla Camera dei deputati, non potette avere l'ap-

nelle condizioni attuali della società, perché la parola del legislatore è viva e attuale». App. Roma 31 ottobre 1912, cit., 48. M. SIOTTO PINTOR, soffermandosi sull'azione 'costruttiva' svolta dal magistrato, ne rilevò nello specifico il senso di regresso che la ispirava e pervadeva, in piena discordanza con il mutato incalzante clima ideologico e con l'idea positiva che *e facto oritur ius*. Cfr. il testo riportato *supra*, nt. 45.

⁵⁵ Cfr. Cass. Roma 24 giugno 1913, cit., 1045 - 1043. Un breve *curriculum vitae* di Teresa Labriola è stato formulato da M. DE GIORGIO, *Le italiane*, cit., nt. 79, 523.

vo, operando in modo che permanesse una lunga situazione di stallo, anche appigliandosi a cavilli ed «a laboriosi contorcimenti logici»⁵⁴.

⁵⁴ Così M. SIOTTO PINTOR, nota a Cons. disc. dei proc. Torino 30 gennaio 1909, cit., 228. Con analoghe modalità operative la Corte di Cassazione, nel dicembre 1906, censurò la sentenza anconetana del luglio 1906 che aveva riconosciuto l'elettorato politico alle donne e, con lei, il metodo storico-evolutivo adottato da Lodovico Mortara, primo presidente della Corte d'Appello marchigiana. Da grande giurista e giudice, egli intanto aveva curato spiegare che nell'applicazione delle norme, in cui consiste la sua opera, «il magistrato non si deve soltanto proporre la ricerca storica del pensiero del legislatore in un tempo più o meno remoto; ma, molto più utilmente, deve domandarsi con quale intenzione l'organo legislativo oggi mantenga in vigore un testo o una formula di legge. [...] Egli deve risolvere la indagine sulla intenzione in favore del legislatore di oggi e non già del legislatore del passato. Così il diritto pubblico moderno viene ad affidare al magistrato una funzione non meno nobile di quella che, prima della codificazione, gli spettava come creatore del diritto mediante la giurisprudenza». L'asse portante del discorso poggiava sull'idea della «funzione giurisdizionale come ufficio diretto di sovranità, cioè “vera ed alta funzione politica”». Cfr. L. LACCHÈ, *Personalmente contrario*, cit., 142-118. Anche la difesa della Labriola, affidata a Pietro Cogliolo, abbracciava il principio più progressista secondo cui «lo spirito della nostra legislazione va cercato non tanto nei ricordi storici del legislatore, quanto nei bisogni e

Non senza forzature, elementi extragiuridici e obiezioni connotate eticamente arricchivano la tecnica ermeneutica utilizzata che, così intessuta di tante considerazioni di fatto più che di diritto, sembrò esplicitare, «nel modo meno desiderabile», le affinità tra la necessaria funzione ‘pubblica’ svolta dall’avvocato e quella del magistrato, nel senso che assunse la pronuncia «stessa le parvenze e gli atteggiamenti di un abile elaborato avvocatESCO»⁴⁵.

o che si fosse passato d'un salto dalla maggiore o minore disuguaglianza alla più perfetta egualità. Invece la fruttificazione e lo sviluppo del grande principio di uguaglianza consacrato dallo Statuto restò riservato alle leggi diverse speciali regolatrici dei diritti sociali e privati, ove se ne devono trovare e ricercare formulate le logiche opportune conseguenze». Dunque, a dire della suprema corte, le leggi speciali non avevano la funzione di limitare occasionalmente l'uguaglianza disposta dall'art. 24 dello Statuto Albertino, quanto di prevederne, di volta in volta, l'attuazione e l'estensione. Il testo dell'art. è riportato *supra*, nt. 36. E. Vidari qualificò i giuristi intervenuti nella decisione della causa dei «fumosi, nebulosi ragionatori». Così in M. FIORAVANZO, *Sull'autorizzazione*, cit., 713.

⁴⁵M. SIOTTO PINTOR, nota a App. Roma 31 ottobre 1912, cit., 48. Un lustro prima nella nota a Cass. Roma 15 dicembre 1906, cit., 75 s., formulando i suoi commenti il giurista era stato sottile, ma meno diretto. Constatando il venir meno del presupposto di fatto in base a cui si riteneva «che le donne non aspirino

ad occupare le cariche in discorso», rilevava che, «nella realtà formale del diritto positivo, è rimasta intatta una indisconoscibile possibilità giuridica, della quale non può essere giuridicamente impedita la realizzazione che si affaccia col venir meno del presupposto di fatto che sembrava doverla escludere. Questo io ritengo dover essere il corretto punto di vista di chi voglia davvero *constatare* il diritto, piuttosto che adoprarsi a *costruirlo* con laboriose, ingegnose ed anche dottissime argomentazioni». Non è poi di scarso rilievo la nota alla sentenza Cass. Torino 18 aprile 1884, cit., 344, sottoscritta da un non identificabile G. P. L'autore con un generico richiamo alle posizioni di Francesco Gabba, sosteneva che la «parificazione dei due sessi ripugna all'odierno concetto organico della società. [...] Donne avvocate, ingegnere, architette non si possono ammettere neppure per lo stesso motivo, mentre lo si possono invece notare, levatrici, medichesse, farmaciste, vedendosi in fatto che, com'è ora il notariato in Italia, e come è la medicina pratica per un gran numero di medici, poco maggior consumo di mente vi si richiede che per assistere ai parti, e spedire ricette». In realtà è noto che per il notariato gli ostacoli furono parimenti elevati. Cfr. la sentenza App. Roma 8 aprile 1914, 1141 ss., in cui si escludeva la dott.ssa Pertici dalla pratica notarile, perché i notai «sono pubblici ufficiali cui sono affidati, così dalla legge speciale, come dalla legge comune, funzioni attinenti all'ordinamento giudiziario (art. 1 legge notarile, 990 cod. civ.; 887 e segg. cod. proc. civ. ecc.». Altri riferimenti anche in App. Roma 31 ottobre 1912, cit., 51.

avvertendo il peso dei fermenti attivi sul piano socio-politico, intervennero sul tema mostrandosi risolutamente ostili all'emancipazione femminile, tendenzialmente sfavorevoli ad accreditare elementi di disturbo dell'ordine costituito, perché contrari ad un sostanziale mutamento dei modelli e degli assetti tradizionali. L'avanzata di una *pars destruens* motivata ed agguerrita anche sul piano delle rivendicazioni politiche era colta con un senso di disagio, come un fattore perturbante e scomodo. Ponendosi nell'ottica di tale percezione giurisprudenziale, il fenomeno doveva essere disciplinato e contenuto, debitamente frenato, con la sola strategica cautela di un agire passi-

nire, mentre i bisogni sociali e le esigenze dei tempi nuovi premono vivamente ed incalzano senza posa». In genere «la giurisprudenza suole mostrarsi tenace delle proprie convinzioni, malgrado il dissenso della dottrina. Tutt'al più l'influenza di questa si risente nel mutamento della motivazione, che nelle decisioni redatte da magistrati colti ed illuminati viene ad assumere forme più precise e corrette, ma i principii rimangono saldi ed immutati nella loro sostanza». L'efficace parere è stato segnalato da C. STORTI, «*L'acuta tesi della difesa*». *Profili dell'istruzione nella giurisprudenza di Cassazione tra 1930 e 1950: le nullità e le funzioni della sezione istruttoria*, in *L'inconscio inquisitorio. L'eredità del codice Rocco nella cultura processualpenalistica italiana*, Milano 2010, 111.

Per oltre un trentennio, i giudici di Cassazione e di molte corti d'Appello italiane⁵³, pur

nendo così la revoca della relativa delibera favorevole emessa il 9 gennaio 1914 dal Consiglio notarile; mentre non ostacolò affatto l'iscrizione della signora Pierina Pavoni in Marconi all'albo del Collegio dei ragionieri di Roma, benché tale attività comportasse l'assunzione di pubbliche funzioni ed anche la collaborazione con l'autorità giudiziaria. La relativa sentenza della Corte d'Appello, ancorché salutata come una brillante vittoria, non ebbe ulteriore seguito e la professione 'contabile' continuò a restare a lungo «un dominio maschile». Cfr. rispettivamente App. Roma 8 aprile 1914, cit., 1137 ss. e App. Roma 11 luglio 1914, in *Il Foro it.*, 1914, I, 1146. F. LIPPARINI, *Ragioniere e commercialiste*, in *Atlante*, cit., 279.

⁵³ Riferendosi alla Pöet, nel controricorso difensivo di Teresa Labriola fu osservato come allora «lo spirito dei tempi non era in condizioni uguali a quelle di oggi, tuttavia la magistratura sembrò proprio non accorgersene. App. Roma 31 ottobre 1912, cit., 47. Una diagnosi acuta sul rapporto legislatore-interprete fu elaborata da L. COVIELLO, *Gli errori della giurisprudenza ed i suoi tronfi*, in *Giur. it.*, 1918, IV, 33 ss. Constatando con soddisfazione che «per fortuna, l'utopia del diritto libero è passata di moda e il dogma del rispetto della legge ha ripreso» il suo vigore, l'indagine si spostava sulla magistratura e sulla sua interazione con gli orientamenti dottrinali: «Due sono in generale le cagioni che possono far deviare la giurisprudenza dalla diritta strada: o il soverchio attaccamento alle tradizioni del passato e alla lettera della legge, o il desiderio di precorrere le riforme legislative sempre lente a ve-

È agevole riscontrare le stesse modalità interpretative ed un'inclinazione marcatamente refrattaria ai 'grandi' cambiamenti in un'ulteriore controversia sulla «spettanza del voto politico alle donne» insorta nel 1907, quando si pose in luce la centralità di un importante quesito. Si trattava di definire la portata dell'art. 24 ma, più ampiamente, di decidere se «il *ius commune* storico, tradizionale, rimasto sempre in vigore così nel Piemonte come in tutto il resto d'Italia dall'epoca romana fino al 1848, [...] è continuato a sussistere come *ius non scriptum* anche dopo la promulgazione dello Statuto». La risposta comportava un'analisi complessa, intensa, impegnativa, che investiva anche il valore dell'esperienza codicistica e che riproponeva il tema delle fonti del diritto. Allora, con un'agile deviazione e tracce di un antico probabilismo assiomatico, la Corte d'Appello romana abbandonò il campo strettamente giuridico per soffermarsi sulla storia sociale e per sostenere che, fino all'entrata in vigore di quella costituzione, «non era sorto alcun movimento, così detto femminista, in favore dell'ammissione della donna a pubblici uffici e funzioni. Sicché non venne, né poteva venire in mente ai compilatori dello Statuto albertino l'idea di immutare il *ius commune* preesistente da secoli in ordine alla condizione

giuridica della donna nel campo del diritto pubblico»⁴⁶.

5. *Tra legislatori e interpreti*

Intanto la controversa e spinosa vicenda Pöet aprì una caso che fece epoca. Si accese un dibattito dottrinale animato, che sollecitò l'opinione nazionale e che ebbe enorme risonanza, tanto da contare, nel giro di qualche anno, più di cinquanta interventi espressi in testi scritti dati alle stampe. Con segnali diffusi di un emergente *favor*, per la prima volta furono sviscerati tutti gli aspetti della questione (avvocatura come pubblico ufficio, interferenza dell'autorizzazione maritale, diritto di voto politico). Allo stesso tempo, richiamando ragioni di equità, vennero apertamente denunciate le contraddizioni a cui dava vita, con le sue bizzarre e disarticolate prescrizioni, l'attuale sistema italiano, che «abilita le donzelle a seguire gli studi, fa loro pagare le tasse delle iscrizioni e degli esami universitari, con-

⁴⁶ App. Roma 18 maggio 1907, cit., 911 ss. Non è da trascurare che la Corte interveniva, sul tema del diritto di voto, dopo cinque mesi dalla pronuncia della Cassazione del dicembre 1906, che aveva annullato la sentenza Mortara.

disponibile al confronto tra voci e orientamenti di segno opposto, il punto frenante e di maggior resistenza, il vero zoccolo duro, risiede nella magistratura e nei suoi vertici»⁵².

⁵² Diversamente un rilevante segnale di apertura provenne dal Consiglio di disciplina dei procuratori di Torino che, il 30 gennaio 1909, accolse la richiesta di iscrizione di Fanny Dalmazzo, nonostante gli esiti professionali futuri risultassero del tutto incerti. Nel marzo dello stesso anno, il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Torino iscrisse nel registro dei praticanti Augusta Segre. Il tenore della delibera, in entrambi i casi, fu il seguente: «ritenendo che l'iscrizione fra i praticanti non importa con sé il diritto ad essere di seguito iscritto nell'albo dei procuratori esercenti, impregiudicata e riservata completamente ogni eventuale decisione del Consiglio su tale diritto successivo all'iscrizione all'albo». Cfr. M. SIOTTO PINTOR, nota a Cons. disc. dei proc. Torino 30 gennaio 1909, cit., 224. D'altro canto anche a Roma, nello stesso periodo, Teresa Labriola fu ammessa a far pratica di procuratore. Cfr. M. DE GIORGIO, *Le italiane*, cit., nt. 79, 523. Al contrario qualche anno prima, considerando che «è certo che la professione di procuratore sia un *ufficio pubblico*», il Consiglio di disciplina dei procuratori di Ancona e poi la Corte d'Appello respinsero la richiesta di iscrizione ed il successivo ricorso di opposizione presentato dalla dott.ssa Pigorini, con le solite vecchie argomentazioni. Cfr. App. Ancona 19 giugno 1905, in *Il Foro it.*, 1905, I, 1005 ss. Nel 1914, la Corte d'Appello di Roma sentenziò che la dott.ssa Pertici non potesse ammettersi alla pratica notarile, dispo-

dispute suscitate consentono di tracciare qualche conclusione. Se l'orizzonte giuridico-dottrinale si presentò sempre molto variegato,

In realtà il pregio dell'analisi condotta dal giurista mantovano era stato proprio quello di spostarsi ben oltre il dettato dell'art. 24 della carta costituzionale vigente, per osservare complessivamente tutto il panorama dei diritti primari e congiungerli ai legittimi destinatari, anche per via analogica. Riguardo all'esercizio dell'avvocatura come all'elettorato politico femminile, in tutte le altre sentenze coeve, il nodo della questione interpretativa invece continuava a gravitare soltanto intorno al citato art. 24. Cfr. le tre sentenze e, di seguito, quella anconetana riportate in *Giur. it.*, 1906, III, 378 ss. La stessa pronuncia della Cassazione di Roma del dicembre successivo, continuò a soffermarsi prevalentemente sull'art. 24. Cass. Roma 15 dicembre 1906, cit., 73 ss. App. Roma 18 maggio 1907, cit., 911, ss. V.E. ORLANDO, pur non condividendo la linea interpretativa seguita dal presidente Mortara e le conclusioni, ne rilevava tutta l'autorevolezza: «ora la situazione muta bruscamente; la surriferita sentenza della Corte di Ancona, e per la natura e il grado di quella giurisdizione e per l'altissimo valore dell'estensore, giustamente stimato come uno dei più forti giuristi dell'Italia contemporanea, basta, pel solo fatto della sua esistenza, ad affermare che la questione per diritto vigente, può farsi. [...] È quasi superfluo avvertire che, discutendosi intorno ad una sentenza che dichiara il diritto *qual è*, nulla importa l'opinione, che personalmente si abbia intorno al diritto *quale dovrebbe essere*» (ivi, nota, 1060).

ferisce loro la laurea, assente che si iscrivano come praticanti dei tribunali, le ammette agli esami di avvocato, per poi farsi beffe di tanti sforzi virtuosi, di tante insolite fatiche, di tanti sacrifici»⁴⁷. Un'eco repentina si registrò anche in Parlamento con la presentazione di proposte e disegni di legge⁴⁸.

Se di fatto la «capacità sociale» della donna si era notevolmente estesa anche alla luce di altre significative riforme intercorse⁴⁹, l'acces-

⁴⁷ Le valutazioni di D. Giurati sono riportate nella nota a Cass. Torino 18 aprile 1884, cit., 346. Le prese di coscienza non mancavano: «Insomma la legittima partecipazione della moglie alla direttiva della famiglia è una rara eccezione; e tutt'al più si riduce ad una consultazione, non sempre apprezzata ed efficace. Quanto alla partecipazione della donna a funzioni direttive nella società, sebbene in pochi paesi, da contarsi sulle dita, sia stata ammessa, ancora siamo costretti a considerarla nella maggior parte di questi come un mito lontano dal diventare una realtà». P. APORTI, voce *Donna*, cit., 921.

⁴⁸ La prima richiesta in tale direzione fu avanzata da A. Bertani in una seduta della Camera, il 2 giugno 1884, a meno di due mesi dalla sentenza di Cassazione. Tale iniziativa e quelle immediatamente successive furono ricordate anche in Cass. Roma 24 giugno 1913, cit., 1041. Cfr. pure M. FIORAVANZO, *Sull'autorizzazione*, cit., 715 ss.

⁴⁹ Le più rilevanti novità furono rappresentate dalla legge del 21 aprile 1871 (art. 93) che abilitava la vedo-

so alle professioni legali rimase sbarrato ancora per diversi decenni. La conseguenza più immediata dell'avvocatura ufficialmente negata dalle corti di giustizia alla dottoressa Pöet non tardò a manifestarsi: scoraggiò molte studentesse determinando una flessione nella corsa al titolo dottorale come tentativo di iniziale riscatto. Tant'è che, in un'indagine statistica condotta da un funzionario del Ministero della Pubblica Istruzione, emerse che nell'anno 1900 le laureate in giurisprudenza erano sei e rappresentavano solo un esiguo 2,3 % su un totale di 224 unità, tra l'altro comprensivo di una percentuale sostanziosa di straniere⁵⁰. In

va dell'esattore ad assumere l'ufficio del coniuge; la legge del 9 dicembre 1877 n. 4167 che abilitava le donne a fare da testimoni negli atti pubblici e privati; la legge del 17 luglio 1891 n. 6972 (art. 11 e 21) che le ammetteva nei consigli di amministrazione delle istituzioni di pubblica beneficenza; la legge del 15 giugno 1893 n. 295 (art. 15) che ne consentiva l'iscrizione nelle liste elettorali per i collegi dei probiviri nelle controversie di lavoro. Cfr. anche le indicazioni fornite da P. UNGARI, *Il diritto*, cit., 167 s. e per l'inizio del Novecento da A. GALOPPINI, *Il lungo viaggio*, cit., 56; M.L. DE CRISTOFARO, *Tutela e/o parità? Le leggi sul lavoro femminile tra protezione e uguaglianza*, Bari, 1979.

⁵⁰ Si sofferma su questo aspetto, sottolineando la maggiore apertura mentale, M. DE GIORGIO, *Le italiane*, cit., 462 s. La stessa L. Pöet era di Pinerolo, ma

definitiva l'*infirmetas sexus*, da causa originaria, stava rischiando di trasformarsi in un effetto finale definitivo.

Il difetto di presenze nelle Facoltà di Giurisprudenza italiane comunque non arginò il ripetersi di istanze, ricorsi giudiziari e di sentenze; né riuscì a frenare le altre iniziative volte a far valere l'eguaglianza e la pienezza dei diritti civili di tutti, benché ancora non unanimemente qualificati ed accolti come diritti fondamentali⁵¹. Proprio la conflittualità e le

apparteneva ad una distinta famiglia di origine valdese.

⁵¹ Sulla «scorta dei criterî puramente giuridici ed esegetici», secondo L. Mortara, «è assolutamente inesatta la proposizione che le donne non godano dei diritti politici, poiché i *fondamentali*, vale a dire la libertà individuale, la inviolabilità del domicilio, la libertà di manifestare le proprie opinioni per mezzo della stampa, il diritto di riunirsi pacificamente e senza armi, garantiti negli art. 26, 27, 28, 32 dello Statuto, sono certamente comuni ai due sessi, ed è altrettanto certo che questi sono eguali nel godimento dei diritti garantiti dagli artt. 29 (inviolabilità della proprietà privata), 30 (illegittimità di tributi non imposti per legge), 31 (inviolabilità degli impegni dello Stato verso i suoi creditori), i quali, sebbene si riferiscano al patrimonio, pure, in quanto sono regolati dallo Statuto nei rapporti collo Stato, hanno carattere di diritti politici». App. Ancona 25 luglio 1906, cit. 1063 s. Cfr. in proposito i rilievi di L. LACCHÈ, *Personalmente contrario*, cit., 127 ss.